



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI

Approvata con deliberazione C.C. n. 013 del 26-03-2015

Articolo 1 OGGETTO E FINALITA'

Articolo 2 CONTENUTI

Articolo 3 DEFINIZIONI

Articolo 4 TIPOLOGIE DEI DEHORS

Articolo 5 COMPOSIZIONE

Articolo 6 UBICAZIONE E DIMENSIONI DEI DEHORS

Articolo 7 PROGETTI PARTICOLAREGGIATI D'AMBITO

Articolo 8 ATTIVITA' E ORARI

Articolo 9 OBBLIGHI DELL'ESERCENTE/CONCESSIONARIO

Articolo 10 PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Articolo 11 RINNOVO CONCESSIONI

Articolo 12 REVOCA SOSPENSIONE

Articolo 13 CANONE

Articolo 14 NORMA TRANSITORIA

Articolo 15 RINVIO

Allegato 1 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante "dehors" stagionali o permanenti con la finalità di migliorare l'attrattività dell'ambiente urbano e potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.
2. Per il perseguimento di tali finalità è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni dei manufatti definendone i caratteri qualitativi per i diversi elementi di arredo urbano, la cui applicazione consenta nel medio termine di ottenere un centro abitato progressivamente più ordinato, con vantaggi d'immagine, di qualità urbana e d'incremento di valore per i cittadini e gli operatori economici.
3. La presente disciplina si applica altresì alle aree private con servitù di uso pubblico e alle aree private visibili da spazi pubblici.

Art. 2
Contenuti

1. Il regolamento e l'allegato tecnico contengono indicazioni e prescrizioni per le successive progettazioni di dettaglio riferite ai manufatti di cui al precedente articolo. In particolare sono individuati:
 - le diverse tipologie e le rispettive modalità di intervento;
 - i materiali e i dettagli di arredo;
 - le dimensioni sia in pianta, che in alzato delle diverse tipologie;
 - l'elenco degli elaborati grafici e descrittivi da presentare per l'ottenimento dei titoli autorizzativi.

Art. 3
Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intende:
 - "dehors": l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale e armonico su area pubblica ovvero su area privata gravata da servitù di uso pubblico ovvero su area privata visibile da spazi pubblici, che costituisce, delimita e arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande;
 - "dehors stagionale": la struttura di cui al comma 1, installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;
 - "dehors permanente": la struttura di cui al comma 1, installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni e non superiore a 3 anni a far data dal giorno del rilascio della relativa autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Il dehors, stagionale o permanente, è un'estensione dell'attività economica cui pertiene.

Art. 4
Tipologie di dehors

1. Sono previste le seguenti tipologie di dehors:
 - a) dehors aperto: area esterna attrezzata a carattere stagionale, temporaneo o permanente insistente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico ovvero privato visibile da spazi pubblici, pertinente a un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, secondo le disposizioni sotto riportate ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana;
 - b) dehors parzialmente chiuso: una struttura che delimita la superficie di pertinenza di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico o privato visibile da spazi pubblici di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, solitamente rettangolare, delimitata su tre lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura ed eventuale pedana, secondo le disposizioni sotto riportate;
 - c) strutture innovative: soluzioni di strutture diverse dalle precedenti, appositamente progettate a carattere innovativo per forma, materiali e relative a situazioni particolari, inserite in contesti territoriali e paesaggistici di elevata qualità ambientale.

2. Non costituisce dehors l'occupazione di suolo pubblico costituita dalla collocazione di soli mangiainpiedi e sedie o solo panche, posizionati in contiguità rispetto all'attività economica cui pertengono, intendendo per "contiguità" l'immediata adiacenza all'ingresso dell'attività stessa.

Art. 5 Composizione

1. Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito:
 - a) arredi, rappresentati da tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b) elementi costitutivi di perimetrazione, di copertura e di livellamento del terreno, rappresentati da pedane.
2. Non sono ammessi sullo spazio pubblico o sullo spazio privato gravato da servitù di uso pubblico o sullo spazio privato visibile da spazi pubblici elementi di tipo seriale quali insegne, ombrelloni o cartelloni riportanti pubblicità di marchi economici o industriali.
3. Sono ammesse pubblicità riguardanti le sponsorizzazioni per specifici eventi o manifestazioni, limitate sempre alla durata dell'evento o della manifestazione.

Art. 6 Ubicazioni dei dehors

1. Con riferimento all'ubicazione, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) non devono essere di ostacolo al flusso veicolare e pedonale nella pubblica via;
 - b) devono necessariamente essere collocati in contiguità rispetto all'attività economica cui pertengono, secondo quanto definito all'art. 4, c. 2.
 - c) in prossimità di un incrocio o di un passo e accesso carraio, i dehors dovranno essere posizionati distanziati di almeno 5 metri dall'intersezione dell'incrocio, salvo i casi in cui venga meno l'esigenza di visibilità determinata dall'assenza di immissioni di flussi veicolari provenienti da strade laterali interessate da sensi unici in uscita e di almeno 2 metri dagli attraversamenti pedonali; in corrispondenza delle intersezioni stradali semaforizzate, oltre alle distanze di cui sopra, i dehors non devono occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e del traffico veicolare;
 - d) non è consentito installare dehors o parti di essi su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
 - e) l'area del dehors non dovrà creare intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici, per i quali deve essere riservato uno spazio libero di almeno 15 metri prima e dopo l'area di fermata;
 - f) nell'installazione di dehors interessanti i marciapiedi pubblici, dovrà essere lasciato libero uno spazio minimo pari alla metà della larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a 2 metri per i flussi pedonali;
 - g) gli spazi compresi tra il dehors e il locale pubblico di riferimento non devono essere attraversati da carreggiate stradali; fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale;
 - h) nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana occupante anche solo parzialmente la carreggiata, anche in vie pedonali o a traffico limitato, l'ingombro del dehors deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza non inferiore a 3 metri necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia;
 - i) i dehors non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti e sottoreti tecniche o elementi di servizio (a titolo d'esempio: chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori di erogazione dei servizi, segnaletica verticale e orizzontale, toponomastica, illuminazione);
 - j) l'installazione di pedane non deve essere in contrasto con la normativa dei piani di bacino e non deve ostacolare il regolare deflusso delle acque meteoriche.

Art. 7 Dimensioni dei dehors

1. Con riferimento alle dimensioni, i dehors devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) la superficie massima consentita per l'installazione del dehors è valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia di dehors proposta;
 - b) la superficie massima consentita per la semplice occupazione suolo con tavoli sedie e ombrelloni non ha limiti specifici ed è valutata in riferimento all'ambiente e alla tipologia di dehors proposta;
 - c) la lunghezza massima dello spazio occupato dal dehors non può superare la lunghezza del fronte dell'esercizio; eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere a seguito di assenso formale rilasciato dai proprietari limitrofi interessati;
 - d) la profondità massima consentita è:
 - pari alla profondità della stessa area di sosta su strade veicolari con aree di sosta in fregio ai marciapiedi;
 - pari al 25% della larghezza della strada sul lato dove è ubicato il pubblico esercizio su strade pedonalizzate; un'area più larga può essere autorizzata fino al massimo del 50%, e a seguito di assenso formale rilasciato dai proprietari fronti stanti; per i dehors aperti con pedana e delimitazioni, resta salva la disposizione di mantenere uno spazio libero largo almeno 3 metri, necessario al transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.
2. I dehors devono essere realizzati in conformità alle normative e disposizioni regolamentari sulle barriere architettoniche.

Art. 8

Progetti particolareggiati d'ambito

1. Per gli insediamenti commerciali compresi in aree omogenee, mediante progetti particolareggiati d'ambito potranno essere proposti dehors di tipologie diverse da quelle previste dal presente Regolamento, sia con riferimento alle strutture che agli arredi. La scelta della diversa tipologia dovrà essere motivata in funzione dei valori storici e ambientali della zona o di una particolare promozione turistica e commerciale della stessa. In tal caso, le disposizioni tecniche o specifiche contenute costituiranno deroga alle norme tecniche generali del Regolamento.
2. I progetti particolareggiati d'ambito possono essere proposti dall'Amministrazione comunale, da Associazioni, Consorzi e da altri soggetti giuridici rappresentanti collettivamente gli esercenti.
3. I progetti particolareggiati d'ambito sono approvati dalla Giunta comunale su parere tecnico favorevole dei Servizi al territorio.

Art. 9

Attività non consentite

1. I dehors non devono essere adibiti a funzioni differenti dalla somministrazione di alimenti e bevande.
2. Nei dehors non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento.
3. Sono consentiti intrattenimenti artistici compatibilmente con le ordinanze comunali.
4. I dehors non possono essere operativi senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

Art. 10

Obblighi dell'esercente e concessionario

- 1) Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:
 - a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico-sanitario e di decoro;
 - b) mantenere gli elementi costitutivi del dehors ordinati, puliti e funzionali, senza aggiunte o modifiche quali, a titolo esemplificativo, tende, iscrizioni, lampade, delimitazioni, rispetto a quanto autorizzato;
 - c) ritirare quotidianamente, alla chiusura dell'esercizio, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato, o, ove presente un dehors o una pedana, custoditi ordinatamente all'interno di apposita delimitazione;
 - d) in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, ritirare tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno;

- e) in caso di scadenza, sospensione o revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del dehors;
- f) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal dehors ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private. In caso di danni arrecati alla pavimentazione stradale, al patrimonio verde o ad altro patrimonio di proprietà pubblica, l'Amministrazione comunale potrà provvedere direttamente all'esecuzione di specifici interventi di ripristino. Al concessionario sono addebitati i costi sostenuti oltre le eventuali sanzioni.

Art. 11

Procedimento di autorizzazione e concessione

1. Il soggetto interessato alla collocazione del dehors presenta istanza in bollo all'ufficio comunale competente in gestione del territorio.

2. Relativamente alla tipologia di manufatti che s'intendono collocare e della zona del territorio comunale il procedimento per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio è qualificato come di seguito:

2a) dehors aperti ovvero parzialmente chiusi in zone non soggette a vincolo ambientale :

- presentazione istanza di cui al punto 2), corredata della seguente documentazione:
 - planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata dalla collocazione e del suo significativo intorno, con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.
 - planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50, nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata , gli elementi architettonici, i colori;
 - relazione tecnico-descrittiva, a firma di tecnico abilitato;
 - schede tecniche a colori degli elementi significativi di arredo, quali tavoli sedie, sistemi di illuminazione, se previsti, pedane, delimitazioni coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini, etc.;
 - fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito;
 - modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
 - dichiarazione di conformità di impianti elettrici e a gas.
- l'istruttoria della pratica comporta l'acquisizione mediante conferenza di servizi dei pareri degli uffici comunali competenti in materia di viabilità, edilizia privata, attività economiche e tutela del paesaggio; se il parere è favorevole, il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico.

2b) dehors aperti o parzialmente chiusi in aree soggette a vincolo ambientale:

- presentazione di istanza di cui al punto 2), corredata della seguente documentazione:
 - planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in quattro copie in scala 1:200, nella quale siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata di collocazione e del suo significativo intorno con indicazione della viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire, la presenza della segnaletica stradale che necessita di integrazione, eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, attraversamenti pedonali, elementi di arredo urbano, chiusini di sottoservizi, passi carrai e accessi all'edificio retrostante, etc.
 - planimetria, redatta da Tecnico abilitato, in scala 1:50 nella quale siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente, per quanto riguarda le aperture, i materiali di facciata , gli elementi architettonici, i colori;
 - relazione tecnico descrittiva e relazione paesaggistica semplificata, a firma di tecnico abilitato;
 - campione di tessuto della eventuale copertura o tenda;
 - specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, se previste

- pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
 - fotografie a colori frontali o laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito , in triplice copia;
 - modalità di gestione delle attrezzature previste durante i periodi di chiusura;
 - dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti.
- l’istruttoria della pratica comporta:
- l’acquisizione, mediante conferenza di servizi dei pareri degli uffici comunali competenti in materia di viabilità, edilizia privata, attività economiche;
 - l’acquisizione dell’autorizzazione paesistico-ambientale secondo le procedure previste dal D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e dalle leggi regionali in materia; se l’autorizzazione paesistico-ambientale è rilasciata, il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico.

2c) strutture innovative

Tali soluzioni di strutture innovative sono sottoposte alla Giunta comunale che le invia con specifico atto di indirizzo agli uffici specificati ai seguenti commi 5 e 6.

2d) semplici e limitati arredi come tavoli, sedie e panche in tutto il territorio comunale:

- presentazione dell’istanza di cui al punto 2), corredata dalla seguente documentazione:
 - piantina schematica dell’occupazione, redatta dall’interessato;
 - schede tecniche o fotografie a colori degli elementi di arredo;
 - fotografie a colori del luogo dove si intende praticare l’occupazione;
 - modalità di gestione degli arredi e delle attrezzature durante i periodi di chiusura.
- l’istruttoria comporta l’acquisizione mediante conferenza di servizi dei pareri degli uffici competenti in materia di viabilità e arredo urbano-inserimento ambientale e qualità dei manufatti; se il parere è favorevole il procedimento si conclude con il rilascio del provvedimento di autorizzazione e concessione del suolo pubblico.

4. Nei casi sopra indicati la concessione di suolo pubblico non è necessaria se le aree interessate dalla collocazione dei manufatti o dagli arredi sono aree private visibili da luogo pubblico.

5. La concessione è rilasciata al richiedente dall’ufficio Attività economiche esclusivamente a seguito dei pareri favorevoli formalmente e rispettivamente espressi dall’ufficio Servizi al territorio e dalla Polizia locale e, in caso di zone soggette a vincoli, agli enti terzi competenti. Tali pareri degli uffici comunali e, se necessari, degli enti terzi sono necessari, essenziali e vincolanti ai fini dell’adozione del provvedimento finale.

6. L’ufficio Attività economiche comunica ai richiedenti l’esito del procedimento specificando tra l’altro, in caso di diniego, l’ufficio che ha espresso parere non favorevole, le motivazioni, le modalità e i termini di opposizione.

Art. 12

Proroga o rinnovo concessioni

1. Le concessioni di suolo pubblico con dehors o con semplici arredi vengono rinnovate alla scadenza, previa comunicazione al Comune e idonea verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti.
2. Ai fini del rinnovo di tali concessioni, i titolari degli esercizi presentano istanza nelle forme di legge almeno 30 giorni prima di quello di scadenza o di quello previsto per la nuova installazione, allegando un’autocertificazione attestante la totale conformità dell’occupazione a quella precedentemente autorizzata e l’avvenuto pagamento degli oneri prescritti con riferimento all’anno precedente.

Art. 13

Revoca e sospensione

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors o semplici arredi può essere revocata per motivi di pubblico interesse. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza il provvedimento

potrà essere comunicato con 10 giorni di preavviso, trascorsi i quali si procede coattivamente alla rimozione immediata della struttura e degli arredi, accollando le spese di rimozione all'esercente.

2. La concessione è, inoltre, revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) gli elementi d'arredo non siano ritirati e custoditi con le modalità previste dall'articolo 10;
- b) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
- c) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione suolo pubblico;
- d) in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatto salvo il periodo di godimento della chiusura attività;
- e) in caso di utilizzo del dehors per scopi o attività diverse da quelli a cui sono destinati;
- f) in caso di reiterazione di fatti e comportamenti che hanno determinato la sospensione della concessione.

3. La concessione è sospesa ogni qualvolta debbano svolgersi manifestazioni o esecuzione di lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di enti e società erogatori di servizi o per interventi di manutenzione del fabbricato dove ha sede il pubblico esercizio. Il provvedimento di sospensione dovrà essere comunicato al destinatario prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi e strutture. La rimozione è a carico del concessionario.

4. In caso di lavori imprevedibili di pronto intervento o pubblica utilità, richiedenti la rimozione immediata degli arredi e della struttura, la comunicazione al concessionario può avvenire con un preavviso di 5 giorni o inferiore. Qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela di incolumità pubblica il Comune o l'ente competente all'attività di pronto intervento o protezione civile e del territorio è autorizzato a rimuovere strutture e arredi.

5. La concessione è inoltre sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- b) gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- c) la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro o pericolo per le persone o le cose;
- d) siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.

6. Nel caso della sospensione di cui al comma precedente, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività esercitata potranno riprendere solo a seguito di accertamento sul venir meno dei presupposti di fatto che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.

7. I provvedimenti di cui ai precedenti commi 2) e 5) sono adottati dall'ufficio Attività economiche a seguito dei pareri espressi con la procedura prevista al precedente art. 11, commi 5 e 6, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 14

Canone

1. L'occupazione del suolo pubblico con arredi e con dehors è soggetta al pagamento del canone previsto per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e secondo quanto disposto nel regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Art. 15

Norma transitoria

1. Tutti i dehors e le occupazioni di suolo con arredi attualmente esistenti sul territorio comunale in forza di regolare titolo autorizzatorio o concessorio dovranno essere adeguati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento entro i termini seguenti decorrenti dalla sua entrata in vigore:

- 12 mesi per le occupazioni suolo con arredi e per i dehors aperti;
- 24 mesi per tutti gli altri dehors.

2. Il mancato adeguamento nei termini di cui al comma precedente comporterà la decadenza della concessione del suolo pubblico, nonché l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 16
Sanzioni

1. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative statali e regionali oltre che da Regolamenti comunali connessi, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento è applicata la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Ogni violazione nell'arco di un anno comporterà la sospensione della concessione da 5 a 15 giorni; alla terza violazione la concessione è revocata.

Art. 17
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada" e s.m.i., al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e alla L. 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" e ai regolamenti comunali in materia di edilizia, per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dal Piano comunale degli impianti pubblicitari.

Allegato 1 DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI I DEHORS

1) Dehors aperti in adiacenza all'esercizio commerciale e non adiacenti all'esercizio commerciale

Geometria delle perimetrazioni

I dehors aperti possono essere delimitati nei seguenti modi:

Dehors adiacenti all'esercizio commerciale

- a) senza delimitazione con tavolini e sedie disposti direttamente sul suolo pubblico;
- b) mediante delimitazione a due ali laterali;
- c) mediante delimitazione con due elementi laterali a L con passaggio minimo pari al 50%
- d) del fronte dehors;
- e) mediante delimitazione sul fronte verso via.

Queste le tipologie di delimitazioni consentite:

Ogni dehors deve avere delimitazione unitaria in uno dei seguenti modi:

- Accostamento di vasi o fioriere uguali fra loro, in ferro, terracotta o in materiali plastici innovativi. Le fioriere saranno da valutare attentamente in base alla documentazione presentata, e potranno essere inserite piante con effetto siepe, consigliata soprattutto nelle strade veicolari.
- Semplici ringhiere lineari in acciaio verniciato, ovvero in legno naturale, smaltato o decapato in tonalità chiare (evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale che porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto "montano") altezza max 110 cm.
- Pannelli vetrati altezza max 160 cm (interamente vetrati ovvero con la parte inferiore tamponata ad altezza max 80 cm), con specchiatura in vetro trasparente non colorato infrangibile; sono consentite eventuali incisioni o serigrafie di iscrizioni o texture che ne riducano la trasparenza. Struttura di sostegno dei vetri può essere in telai metallici o in legno naturale smaltato o decapato in tonalità chiare di disegno semplice,.
- Non sono in nessun caso consentiti completamenti aggiuntivi all'esterno del dehors quali balaustre, statue etc.
- Coperture. Queste le tipologie di copertura consentite:
 - ombrelloni del tipo a palo centrale e a supporto laterale.
 - per i dehors posizionati in adiacenza all'esercizio commerciale: tenda a falda tesa (pantalera) portata dai muri esterni dell'esercizio di pertinenza, con profondità adeguata al marciapiede. Eventuali raccordi laterali, seppure sconsigliati, non dovranno superare il filo inferiore della falda; è consentita la tipologia di tenda continua sul fronte commerciale che si estende oltre il filo dell'apertura.
- Limiti dimensionali:
 - La copertura continua a capanna o a botte non potrà essere lunga più di due volte del modulo di base;
 - le coperture dovranno essere posizionate ad una altezza minima da terra, calcolata dal bordo inferiore, di 220 cm e dovranno essere arretrate di almeno 30 cm rispetto al filo marciapiede
- Installazione:
 - In merito al fissaggio a terra delle strutture, è consentito il picchettamento esclusivamente se trattasi di pavimentazioni in acciottolato o asfalto. Per tutte le altre pavimentazioni sono da prevedersi piastre a terra opportunamente dimensionate e zavorrate. Qualora le zavorre siano in vista, esse dovranno essere realizzate in materiali pesanti dello stesso colore della struttura e ad essa formalmente coerenti.
 - In ogni caso, eventuali ripristini sono sempre a carico del richiedente.
 - Ad avvenuta rimozione il suolo non dovrà recare traccia della precedente presenza del dehors.
- Indicazioni tecnico ambientali:
 - Qualora la copertura fronteggi tende sporgenti dall'esercizio commerciale, le due coperture dovranno essere coordinate.
 - Le coperture devono essere in tela antipioggia di colore bianco panna oppure in colori tenui (pastello) anche rigati. Non sono consentite coperture a disegni, in plastica, in tela cerata.

- Non sono consentite coperture che rechino marchi commerciali diversi da quello del gestore e che costituirebbero quindi richiamo pubblicitario generico.
- Non sono consentite coperture che prevedano strutture di supporto che permangano sul suolo pubblico quando la tenda è chiusa.
- Non sono consentite coperture ad una sola falda inclinata.

PEDANE

Sono vietate pedane o tappeti ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico ambientale, salvo in condizioni particolarmente disagiati, e a copertura di chiusini botole griglie di aerazione ecc.

Il loro impiego è consentito solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) pendenza del suolo superiore al 6%;
- b) presenza di elementi incompatibili con la funzione (presenza di numerosi chiusini, etc.);
- c) area di appoggio in asfalto.

Le pedane che rientrano nelle condizioni di cui sopra, dovranno essere realizzate in doghe di legno naturale impregnato, evitando l'utilizzo di legno di conifere finitura naturale, che porterebbero inevitabilmente la struttura ad assumere un indesiderato effetto "montano".

Non sono consentite pavimentazioni o rivestimenti in moquettes, stuoie, linoleum.

Il gradino perimetrale della pedana dovrà essere in legno naturale ovvero materiale simile.

ARREDI

Sedie e tavolini devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo.

Sono consentiti arredi in materiali metallici (ferro o alluminio) verniciati preferibilmente in grigio antracite, verde scuro, marrone/testa di moro, bordeaux, ovvero rivestiti in midollino sintetico.

La plastica è ammessa solo in particolari tipologie da concordare.

Il legno è ammesso naturale smaltato o decappato in tonalità chiare.

I tavolini dovranno essere coordinati con le sedute; sono consentiti piani lapidei.

Altre soluzioni tipologiche di arredo, appositamente progettate a carattere innovativo per forma e materiali, potranno essere ammesse previo parere favorevole degli uffici preposti che ne verificheranno la correttezza del disegno e dell'inserimento nel contesto.

Gli elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie sono consentiti esclusivamente per manifestazioni temporanee.

Tutti gli elementi di arredo collocati nella città quali panchine fioriere cestini paracarri ecc. non possono essere compresi nell'area. Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza è necessario lasciare sempre uno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

ACCESSORI

(A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: STUFE, CESTINI, ELEMENTI DI SERVIZIO ALLA GESTIONE, ETC.) E ILLUMINAZIONE

Le tipologie prescelte dovranno essere illustrate nel progetto mediante foto o estratti da catalogo. Sono da limitarsi luce a temperatura di colore fredda privilegiando quelle a luce di tonalità calda.

Gli elementi di illuminazione devono essere di espressività e decorazione contenuta e scelti con cura in modo da risultare integrati con il dehors.